

**DELIBERA n°\_16\_**

**XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/287247/2020)**

### **IL CORECOM SICILIA**

NELLA seduta del 28/01/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM. SICILIA, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, e successiva proroga fino al 31 dicembre 2021, con la quale l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (CORECOM);

VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 04/06/2020 acquisita con protocollo n. 0238243 del 04/06/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante XXXX XXXX lamenta l'elevato costo di gestione del suo abbonamento in rapporto ai costi proposti dagli altri gestori telefonici. Pertanto richiede di passare ad offerta migliore anche con lo stesso operatore .

### **2. La posizione dell'operatore**

La Tim spa, non rileva alcun errore di fatturazione rispetto a quanto contrattualizzato, ed evidenzia, la genericità delle richieste poste in essere dall'istante che, oltremodo, non suffraga quanto lamentato, in nessun modo. Pertanto, viene richiesto il rigetto dell'istanza, in considerazione del fatto che anche la stessa penale di recesso, quale clausola vessatoria, a cui si riferisce l'istante, altro non è che il saldo delle rate del servizio tim expert ancora inevase

### **3. Motivazione della decisione**

L'analisi dell'istanza inoltrata dall'utente, evince chiaramente come vengano, lamentati e richiesti, dal proponente, rimedi a materie che esulano dalle competenze dello Scrivente Corecom. La genericità dei contenuti e l'assenza di una specifica richiesta riferibile ad un'eventuale indennizzo, non consentono alcuna valutazione di quanto sottoposto. Ciò, in relazione anche al fatto che, in regime di libero mercato e concorrenza, il cliente può operare la scelta più vantaggiosa in sede di individuazione del gestore telefonico di cui servirsi, senza bisogno di richiedere l'assistenza dell'Autorità. Non trova oltremodo fondamento, la lamentela posta dallo stesso istante, circa l'eventuale presenza di una clausola vessatoria di pagamento in caso di cessazione del contratto. Difatti, quanto richiesto dal gestore, appare piuttosto il saldo del corrispettivo rateale, previsto per l'utilizzo del richiamato servizio tim expert, regolarmente fornito e previsto in sede di sottoscrizione del relativo contratto di adesione in abbonamento.

## **DELIBERA**

Per quanto sopra esposto, si ritiene di respingere in toto le richieste dell'istante XXXX  
XXXX nei confronti della società Telecom Italia spa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del  
Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

*Palermo, 28/01/2021*

IL PRESIDENTE

